

*L'ESPERTO RISPONDE/Il caso di una docente che ha conseguito il master quest'anno*

# Graduatorie di istituto, titoli validi se a scadenza

## *Il termine è quello della presentazione della domanda*

**S**ono una docente di scuola primaria, ho conseguito un master di 1.500 ore e 60 Cfu venerdì scorso, 23 aprile, e l'ho inserito nella scheda per l'individuazione dei soprannumerari che, nella mia scuola, va presentata entro giovedì 30.

In segreteria un'impiegata mi ha detto che non sarà valutato perché avrei dovuto conseguirlo entro il termine di presentazione della domanda di trasferimento (21 aprile). Chi ha ragione?

**Maria Slaviero  
Cremona**

**H**a ragione l'impiegata della segreteria. Il termine entro il quale i soggetti titolari di interesse devono far valere i titoli a sostegno di tale interesse è fissato dalla legge secondo il principio del «tempus regit actum». La prassi invalsa individua il giorno entro il quale il titolo possa essere fatto valere nel termine di scadenza della procedura concorsuale indicato nel bando di concorso. Nel caso specifico non si tratta di un concorso in senso stretto ma di una procedura finalizzata all'individuazione del docente perdente posto da trasferire d'ufficio. Di qui la necessità di applicare come termine ultimo ai fini della validità del titolo quella della data ultima previ-

sta per la presentazione delle domande di mobilità. Tale principio è ribadito anche dal comma 10, dell'articolo 21, del vigente contratto sulla mobilità a domanda che, testualmente recita: «Il dirigente scolastico formula le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento». Il termine ultimo per la presentazione delle domande di trasferimento per quest'anno è stato fissato per il 21 aprile scorso dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza ministeriale 182/2020.

**Antimo Di Geronimo**

ritto a partecipare alla mobilità per l'anno in corso 2019/2020 e per i successivi quattro anni. Si tratta dei docenti delle secondarie che erano stati immessi in ruolo dalle graduatorie del concorso riservato, perché risultavano esaurite le graduatorie del concorso ordinario. Il vincolo non si applica a chi si trova attualmente in esubero o sarà dichiarato perdente posto e ai titolari dei benefici previsti dalla legge 104/92 purché i relativi requisiti siano insorti dopo la data di presentazione delle domande di partecipazione al concorso o di aggiornamento delle graduatorie a esaurimento.

**Antimo Di Geronimo**

—© Riproduzione riservata—

### Trasferimenti preclusi agli immessi in ruolo Fit

Sono stata immessa in ruolo l'anno scorso dalla graduatoria del Fit.

Ho presentato la domanda di trasferimento, ma l'ufficio scolastico me l'ha annullata perché, secondo quanto c'è

scritto nel provvedimento, sono soggetta al blocco quinquennale della mobilità secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Vorrei sapere se l'ufficio ha agito correttamente e se vi sono

estremi per un ricorso.

**lettera firmata**

*L'ufficio ha applicato correttamente la normativa in vigore. Ai docenti che sono stati immessi in ruolo a far data dal 1° settembre 2019 per effetto dello scorrimento della graduatoria del concorso*

indetto con il decreto dirigenziale 85/18 è precluso, infatti, il di-

**I quesiti, con nome, cognome e città, non devono superare le 20 righe e vanno inviati all'indirizzo:  
aziendascuola@class.it**